



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 60

Del 08/10/2024

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

IOVINO PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
cod. amm. AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013) avente oggetto: *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192”*;
- l'art.5 comma 1 del suddetto D.P.R. “Facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”, in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- la legge 10/91 “Piano Energetico Nazionale” e relativo decreto d’attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993;

Considerato che il Comune di Anzola dell'Emilia è compreso nella fascia climatica “E” dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013 per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è fissato dal 15 Ottobre al 15 Aprile per 14 (quattordici) ore giornaliere;

Tenuto conto che:

- in base alle valutazioni meteorologiche, si prevedono per i prossimi giorni condizioni climatiche particolarmente severe con temperature al di sotto della media stagionale;
- è obiettivo primario tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute.



Visti:

- la normativa in materia ed in particolare gli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013,
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale rappresentante della comunità locale.

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art.4 del D.P.R. n. 74 del 15/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a servizio degli edifici nell'ambito del territorio di Anzola dell'Emilia dalla data odierna **08 ottobre 2024**, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 (sette) ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00, fino al 14 ottobre 2024.

INVITA

- al senso di responsabilità affinché di persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;
- la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C per gli altri edifici.

DISPONE

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Anzola dell'Emilia.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge

IL SINDACO
(Paolo Iovino)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.lgs. 82/2005